



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.17564 /A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania

Al Presidente della I Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza,
Studi Legali e Legislativi

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge “Modifica all’articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n.16”
Reg. Gen. n. 547**

Ad iniziativa dei Consiglieri del Gruppo PD

Depositata in data 24 settembre 2014

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l’esame.

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

06 OTT. 2014

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

IX legislatura

Proposta di legge

“Modifica all’art.1 della Legge Regionale n. 16 del 7 agosto 2014”

**Ad iniziativa dei consiglieri del gruppo
Partito Democratico**

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 547



Consiglio Regionale della Campania

Relazione illustrativa

Le disposizioni di cui alla lettera i) del comma 212 della L.R. n. 16 del 7 agosto 2014 hanno prodotto, al di là dell'impropria inclusione in un testo legislativo (il collegato alla legge finanziaria) con il quale sono state dettate norme in materie che non hanno nessuna correlazione con il costituzionale tema della disciplina dell'elettorato passivo, una vera e propria teratologia giuridica.

Basti, infatti, sottolineare che la causa d'ineleggibilità per i soggetti di cui alla lettera i) non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni formalizzate, par di capire, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. E' del tutto evidente che siamo innanzi, se questa è la ratio della norma, a una disposizione che non è affatto coordinata con quanto previsto dal D.L.vo 267/2000, che dispone l'irrevocabilità e quindi l'efficacia delle dimissioni dalla carica di Sindaco, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al segretario generale ovvero dall'assunzione al protocollo generale dell'Ente.

4 Se, detto per mero tuziorismo, la disposizione legislativa, qui censurata, fosse riferita alla reale cessazione delle funzioni dalla carica di Sindaco, è lapalissiano che i tempi a disposizione per i soggetti di cui alla lettera i), resterebbero del tutto vaghi e indeterminati.

Le disposizioni, che con l'allegata proposta di legge se ne chiede l'abrogazione, contengono, una palese violazione di fondamentali principi costituzionali dal momento che per i sindaci dei comuni, inferiori a 5000 abitanti, compresi nel territorio regionale, non si applicherebbe, a differenza dei sindaci dei comuni superiori a 5000 abitanti (manca in entrambi i casi qualsiasi riferimento ai dati ISTAT per cristallizzare il dato a un preciso momento) l'istituto dell'ineleggibilità ovvero per costoro, e solo per costoro, interverrebbe la disciplina prevista dall'istituto dell'incompatibilità, che assegna al soggetto, fissati i criteri di rimozione delle cause d'incompatibilità e il procedimento per la decadenza dalla carica



Consiglio Regionale della Campania

di presidente della Giunta e di consigliere regionale, la possibilità di optare tra l'esercizio di due confliggenti poteri.

Si precisa, per i fini di cui alla presente proposta di legge, che già la legge 154/81 e s.m. i., la legge 833/78 e il decreto legislativo 51/1998, dai cui articolati sono ripresi gran parte delle disposizioni che vanno dal comma 212 al 217 dell'articolo 1 della L.r. n.16 del 7 agosto 2014, hanno delineato un sistema organico e razionale in materia d'incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per l'esercizio della carica di presidente della Giunta e di consigliere regionale.

A conferma, infine, della validità giuridica di quanto fin qui esposto, si sottolinea che il richiamato testo unico 267/2000 disciplina all'articolo 65 l'incompatibilità della carica di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, quindi senza nessun riferimento all'ampiezza demografica, con quella di consigliere regionale.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta aggravio di spesa sul bilancio regionale.

[Handwritten signature]



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Modifica all'art. 1 della l.r. 16 del 2014

1. La lettera i) del comma 212 dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 è abrogata.
2. Al comma 213 dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 eliminare la parola "i)".

— 4



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi e per effetto dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania

f

Colla